

Pubblicato il 24/06/2021

N. 00970/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 148 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Argos Vip Private Handling s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Giordano, Fabrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Arianna Ciani, Patrizia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Toscana Aeroporti s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'illegittimità del silenzio-inadempimento di ENAC sulla richiesta di vigilanza *ex art.* 4 e 10 della d.lgs. 18/1999, presentata dalla ricorrente in data 2 ottobre 2020, con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere sulla detta istanza entro il termine massimo di trenta giorni, o nel minor tempo ritenuto di giustizia;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/5/2021, per l'annullamento:

- del provvedimento del Direttore Generale di ENAC - prot. ENAC-DG-16/11/2020-0112930-P, avente ad OGGETTO: Provvedimenti di limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra negli scali aeroportuali – Riesame provvedimenti di limitazione,

e, per quanto occorrer possa:

- del provvedimento del Direttore Generale di ENAC DG-04/12/2018-0000039-P, avente ad oggetto: Aeroporto di Firenze – Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra;

- della nota 14 novembre 2018 prot. n. 012957 della Direzione Centrale Vigilanza Tecnica, e le relative risultanze in termini di valutazioni di ordine normativo e fattuale, con la quale la medesima Direzione Centrale Vigilanza Tecnica rappresenta che il fondamento della richiesta appare dimostrato, per le condizioni di saturazione degli spazi a disposizione per la sosta dei mezzi dei prestatori di servizi di handling e per la carenza di spazi di servizio e di supporto a disposizione degli handler;

- della relazione istruttoria elaborata dalla Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti del 27 novembre 2018, prot. 0130476 e le relative risultanze in termini di valutazioni di ordine normativo e fattuale;

- di ogni altro atto presupposto, coevo e consequenziale di cui il ricorrente non è venuto a conoscenza.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile e di Toscana Aeroporti s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti o dati per presenti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso in materia di silenzio della p.a. originariamente proposto dalla ricorrente deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Indipendentemente dall'istanza presentata dalla ricorrente in data 2 ottobre 2020, E.N.A.C. ha, infatti, instaurato d'ufficio una verifica in ordine all'attuale persistenza, dopo il calo del traffico aereo dovuto alla recente crisi pandemica, dei requisiti per la limitazione del numero dei prestatori per le categorie di servizi di assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista, assistenza carburante e olio, assistenza merci e posta ai sensi dell'art. 4, 2° comma del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 (attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità) e concluso tale procedimento (per quello che riguarda l'aeroporto di Firenze) con il provvedimento 16 novembre 2020, prot. n. 0027853.E, confermando le limitazioni già contestate dalla ricorrente con il ricorso R.G. n. 811/2019; al momento di deposito del ricorso in materia di silenzio rifiuto era pertanto già intervenuto un provvedimento espresso che aveva comunque definito la fattispecie e reso inutile la proposizione dell'azione in materia di silenzio della p.a.

Del pari inammissibili risultano poi i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 27 maggio 2021 (nella prima parte, tesi a contestare anche il provvedimento 16 novembre 2020, prot. n. 0027853.E e gli atti prodromici); come esattamente rilevato dalle controparti (e non contestato dalla

ricorrente), la stessa ricostruzione fattuale proposta con il ricorso porta a concludere che, a seguito della recente crisi pandemica, l'aeroporto di Firenze non abbia più i requisiti di transito passeggeri (avere avuto, nel corso dei sei mesi antecedenti il 1° aprile o il 1° ottobre dell'anno precedente, un traffico passeggeri pari o superiore a 2 milioni di passeggeri) previsti dall'art. 4, 1° comma del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 per la stessa liberalizzazione del mercato dei servizi di assistenza a terra.

Per effetto di tale calo (e della conseguenziale mancanza del requisito minimo di traffico passeggeri previsto per la liberalizzazione), la ricorrente non potrebbe pertanto attualmente conseguire, in maniera assoluta, quella liberalizzazione del mercato dei servizi di assistenza a terra cui anela e che costituisce il bene della vita posta alla base della proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti e, pertanto, risulta evidente l'inaammissibilità per difetto di interesse dei motivi aggiunti depositati in data 27 maggio 2021.

Del resto, risulta palesemente inaccoglibile l'obiezione interpretativa proposta dalla ricorrente con la memoria conclusionale del 16 giugno 2021 e che tende a considerare i requisiti per la liberalizzazione di cui all'art. 4, 1° comma del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 del tutto autonomi dal potere di limitazione della liberalizzazione di cui al 2° comma della disposizione e a considerare ormai definitivamente "liberalizzato da diversi anni" l'aeroporto di Firenze; al contrario, il semplice esame delle due previsioni sopra richiamate evidenzia, da un lato, come liberalizzazione dei servizi e limitazioni dettate da particolari contingenze dello scalo siano strettamente collegate e, dall'altro, come la liberalizzazione del mercato dei servizi di assistenza a terra sia strettamente condizionata alla persistenza dei requisiti di traffico previsti dall'art. 4, 1° comma del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18.

In buona sostanza, la tesi proposta dalla ricorrente risulta quindi intrinsecamente (ed abbondantemente) contraddittoria; la diminuzione del traffico aereo derivante dalla pandemia dovrebbe, infatti, trovare una considerazione ai fini della rimozione delle limitazioni di cui all'art. 4, 2°

comma del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, ma non al fine dell'accertamento della stessa possibilità di liberalizzare i servizi in questione nello scalo di Firenze; si tratterebbe, quindi, di un'attualizzazione delle valutazioni previste dall'art. 4 del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 che dovrebbe investire solo le limitazioni e non la presupposta valutazione in ordine alla persistenza degli stessi requisiti per la liberalizzazione.

Oltre a risultare affetta da evidente tardività, la seconda parte dei motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2021 risulta poi inammissibile anche per violazione del principio del *ne bis in idem*, trattandosi di atti del 2018 già impugnati con il ricorso R.G. n. 811/2019.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi depositati in data 27 maggio 2021, li dichiara inammissibili, come da motivazione.

Condanna parte ricorrente alla corresponsione ad E.N.A.C. della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP se dovuti, a titolo di spese del giudizio.

Condanna parte ricorrente alla corresponsione a Toscana Aeroporti s.p.a. della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, a mezzo videoconferenza, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Viola

IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO